

N. R.G. 4397/2013



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4397/2013

tra

M. [REDACTED] MANUTENZIONI GENERALI F. [REDACTED] .R.L.

ATTORE

e

A. [REDACTED] & F. [REDACTED] DI A. [REDACTED]

CONVENUTO

Oggi **5 giugno 2014** ad ore 12 innanzi al Giudice dott. Luisa Poppi, sono comparsi:

Per M. [REDACTED] MANUTENZIONI GENERALI F. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per A. [REDACTED] & F. [REDACTED] S.N.C. l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] la quale insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori. L'avv. [REDACTED] invece, chiede che la causa sia decisa.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e comparsa di costituzione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4397/2013 promossa da:

M. MANUTENZIONI GENERALI S.R.L. (C.F. 01945090353), con il patrocinio dell'avv. [redacted] attivamente domiciliato in [redacted] 015 CO [redacted] esso il difensore avv. [redacted]

ATTORE OPPONENTE

contro

A. & F. S.N.C. DI [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in via Trieste n.1. [redacted] esso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato ad A. & F. s.n.c. in data 29.5.2013, M. Manutenzioni Generali S.R.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1700/13 emesso in data 2.5.2013 con il quale si ingiungeva di pagare a A. & F. s.n.c. la somma di € 36.555,15.

In via preliminare M. Manutenzioni Generali S.R.L. eccepiva l'improponibilità della domanda in virtù di clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti il 23.10.2013 (che nella clausola 20 così prevede: "*qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o l'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà decisa da un comitato arbitrale secondo gli usi le consuetudini locali (tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte il terzo di comune accordo). Il collegio deciderà secondo diritto in via irrituale e il lodo non sarà impugnabile. La sua decisione viene finora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale*").

Si costituiva in giudizio l'opposta la quale si opponeva all'accoglimento dell'eccezione.

Innanzitutto deve ritenersi che non esista incompatibilità tra domanda riconvenzionale ex art. 96 c.c.p. ed eccezione di compromesso, in quanto è da ritenersi che essa non costituisca domanda



riconvenzionale in senso proprio (da cui dovrebbe desumersi la rinuncia implicita all'eccezione), ma condanna attinente le spese di lite, certamente oggetto di pronuncia anche quando il giudizio si esaurisca in una statuizione di improponibilità.

Nel merito, il comportamento processuale di parte opposta –che ha intrapreso azione esecutiva quando già aveva avuto modo di conoscere la formulazione dell'eccezione dell'opponente e nelle more dell'udienza fissata ex art. 649 c.p.c.- deve ritenersi non improntato alla normale prudenza, con conseguente accoglimento della domanda di condanna nella misura equitativamente determinata in € 2.000.

Inoltre, si chiarisce che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del g.o. ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (in caso di arbitrato rituale), ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda (in caso di arbitrato libero o irrituale).

Pertanto, dovendosi ritenere sussistente e valida la clausola arbitrale sopra indicata, il giudice adito non può che pronunciare l'improponibilità della domanda.

Seguendo la soccombenza, le spese di lite devono porsi a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da M. Manutenzioni Generali s.r.l. nei confronti di A. e F. s.n.c. di [redacted], avverso il decreto ingiuntivo n. 1700/13 emesso in data 2.5.2013, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-accoglie l'opposizione dichiarando improponibile la domanda in considerazione dell'esistenza di clausola arbitrale e, per l'effetto, dichiara nullo l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1700/13 emesso in data 2.5.2013;

-condanna A. e F. s.n.c. di [redacted] al risarcimento ex art. 96 c.p.c. liquidato nella misura di € 2.000;

-condanna A. e F. s.n.c. di [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di M. Manutenzioni Generali s.r.l. liquidate in complessivi € 750.00 di cui € 250,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 5 giugno 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi